

COMUNE DI OSASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE PERSONE FISICHE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2008

Articolo 1

Addizionale comunale all'IRPEF

Il Comune conferma l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF. I riferimenti normativi essenziali in materia sono rappresentati: dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998; dall'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 e ss., articolo 1, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dall'art. 40 del D.L. n. 159 del 01.10.2007 convertito con modificazioni nella legge n. 222 del 29.11.2007;

Articolo 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota può essere determinata annualmente dal Consiglio Comunale, in assenza di provvedimento espresso di modifica l'ultima aliquota deliberata dal Consiglio Comunale si intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e della Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3

Esenzioni

Non si fa luogo all'applicazione di soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti diversi da quelli di tempo in tempo previsti dalla normativa statale in materia di IRPEF.

Articolo 4

Versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato direttamente al Comune su apposito conto corrente postale.

Articolo 5

Rinvio a disposizioni di legge e rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2008.